

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14512 Anno 2026
Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO
Data Udienza: 08/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
Iacovone Francesco, nato a San Pietro Vernotico il 02/02/1986

avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso
chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza, ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di Francesco Iacovone per il delitto di furto di cui al capo c), confermando nel resto la condanna per i reati di rapina e lesioni.

2. Ricorre per cassazione Francesco Iacovone, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione degli artt. 159, 512 e 526 cod. proc. pen. e 6 CEDU e correlati vizi di motivazione, in relazione all'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa e della sua individuazione fotografica.

La Corte di appello ha ritenuto esaustive le ricerche, escludendo la rilevanza di estensione delle stesse nel paese di origine, in quanto attività di carattere meramente esplorativo. Al contrario, le stesse risultanze procedurali evidenziate in motivazione attestavano il ritorno in patria della persona offesa.

2.2. Violazione degli artt. 512 e 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e 6 CEDU e correlati vizi di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità, desunta soltanto da elementi di prova direttamente riconducibili alla medesima persona offesa (così privando l'imputato del diritto al contraddittorio), laddove altri soggetti avrebbero potuto essere utilmente sentiti sul punto.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento a una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397-01). In particolare, non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che siano effettuate rigorose e accurate verifiche, se del caso anche in campo internazionale (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601-01). Tuttavia, occorre pur sempre escludere dai requisiti di esaustività degli accertamenti, anche tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, tutte quelle verifiche che abbiano un contenuto puramente aleatorio. Ha affermato, condivisibilmente, Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129-01, che l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere

esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale e di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 9894 del 14/02/2025, S., non mass.; Sez. 2, n. 769 del 22/11/2024, dep. 2025, Zhou, non mass.; Sez. 7, ord. n. 45179 del 13/11/2024, Rizzi, non mass.).

3. Nel caso di specie, le attività disposte sino al primo grado di giudizio non risultano adeguate secondo i principi di diritto sopra richiamati, né coerenti con la peculiare situazione personale del soggetto da rintracciare, quale risultante dagli atti.

La Corte di appello (in difetto di considerazioni sul punto da parte del Tribunale, che si era limitato a dare atto dell'acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali), dopo avere accennato all'impossibilità di ricondurre all'intenzione di sottrarsi al contraddittorio l'irreperibilità della persona offesa (titolare di permesso soggiorno e carta di identità, gestore di un esercizio commerciale), ricostruisce tutte le attività di rintraccio poste in essere sul territorio nazionale, concludendo infine per la loro esaustività e per la totale inutilità di ricerche in Albania.

Questa conclusione risulta insanabilmente contraddittoria con le risultanze procedurali, essendosi poco prima ricordato che il custode del condominio dove Celiku aveva risieduto riferì agli operanti che il soggetto ricercato aveva fatto ritorno in patria nell'estate del 2019.

Essendo note tutte le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto, erano, dunque, evidentemente possibili ulteriori ed efficaci ricerche, accedendo agli ordinari strumenti di cooperazione internazionale con la Repubblica di Albania (potendo poi, eventualmente, procedere anche con il distinto strumento processuale disciplinato dall'art. 512-*bis* cod. proc. pen.).

4. Per completezza, può osservarsi come, avuto riguardo alla concreta piattaforma istruttoria per come descritta in entrambe le sentenze di merito, le dichiarazioni predibattimentali in questione costituiscano la base se non esclusiva quantomeno determinante dell'accertamento di responsabilità.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Le restanti censure restano assorbite.

Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Milano, terrà conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso l'8 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Alessandro Leopizzi

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale